## Accesso del dirigente scolastico ad atti inerenti procedimento disciplinare attivato nei confronti di un docente

**Ricorrente:** …..

contro

**Amministrazione:** Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca – U.S.R. della ….. – Ambito territoriale di …..

FATTO

Il Dirigente scolastico ….. presentava un'istanza di accesso agli atti di un procedimento disciplinare attivato nei confronti di una docente che presta servizio nell'Istituzione scolastica dal medesimo diretta.

Integrata l'istanza di accesso, l'Amministrazione, rilevata la presenza di due controinteressate, una delle quali era la docente destinataria del procedimento disciplinare, ed esaminate le relative opposizioni, ha, in un primo momento accolto l'istanza di accesso, ad eccezione di alcune registrazioni audio depositate dalla docente in fase di istruttoria, perché non ammesse come prove.

Successivamente, con nota n. ….. del 16.2.2018 l'Amministrazione ha riesaminato la propria posizione consentendo l'accesso limitatamente alla documentazione, effettivamente ritenuta rilevante ai fini dell'istruttoria e della definizione del procedimento disciplinare, ma non di quella esclusa da tale procedimento, non considerata rilevante ai fini della decisione.

Avverso il parziale rigetto sulla sua istanza di accesso, il Sig. ….. ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 9 aprile 2018 la Commissione dichiarava inammissibile il ricorsoai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso proposto a questa Commissione alle Sig.re ….. e ….., controinteressate coinvolte nella vicenda e già individuate al momento dell'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In data 21.05 .2018 il Dott. ….. reiterava l'istanza di accesso adducendo un interesse "nuovo" rispetto a quello a sostegno della precedente. L'Amministrazione con nota del 20.06.2018 confermava il diniego di accesso agli atti sulla base delle medesime precedenti considerazioni.

Avverso tale atto, il Sig. ….. ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 30.07.2018 con nota n. ….. del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la ….. - Ufficio ….. - ambito territoriale per la Provincia di ….. è pervenuta memoria difensiva dell'Amm.ne resistente in cui si insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, *"la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento"*.

Tale disposizione legittimante, in via generale, la possibilità di reiterare l'istanza di accesso consente un sindacato di merito da parte della Commissione nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione ovvero un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione.

Nel caso di specie la nuova istanza del ricorrente appare assistita da nuove o diverse ragioni legittimanti l'accesso che si riferiscono alla necessità di tutela giudiziale anche in sede civile, ai fini inibitori e risarcitori, tenuto conto del contestato carattere diffamatorio delle affermazioni attribuite alla controinteressata.

Ciò premesso la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nella specie, nelle iniziative da intraprendere in relazione alle asserite condotte diffamatorie perpetrate in danno dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta dell'11 settembre 2018)